Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 22 giugno 1970 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 3994

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1970, n. **373**.
Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino . . Pag. 3995

LEGGE 22 maggio 1970, n. **374**.
Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo . Pag. 3998

LEGGE 25 maggio 1970, n. **375**.
Sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità: attuazione per l'anno 1969 . Pag. 3998

LEGGE 25 maggio 1970, n. **376**.
Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia . Pag. 3999

LEGGE 27 maggio 1970, n. **377**.
Ulteriore autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo . Pag. 3999

LEGGE 27 maggio 1970, n. **378**.
Ammissione degli studenti dell'Università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti . Pag. 3999

LEGGE 30 maggio 1970, n. **379**.
Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale. Pag. 4000

LEGGE 3 giugno 1970, n. **380**.
Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano. Pag. 4000

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.
Nomina di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali . . . . Pag. 4010

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.
Revoca alla S.p.a. Esercizio magazzini ponte Eritrea, con sede in Genova, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale nel porto di Genova-Sampierdarena. Pag. 4010

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.
Riduzione delle tariffe di pertinenza europea relative alle trasmissioni televisive transoceaniche via satellite Intelsat III e proroga dell'accordo per la ripartizione dei proventi televisivi europei fra le amministrazioni della CEPT proprietarie di stazioni terrene . . . . . . Pag. 4010

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.
Soppressione della sezione doganale di Finale Ligure. Pag. 4011

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.
Determinazione di retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia . . . . Pag. 4012

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Teroldego Rotaliano » . . . . Pag. 4013

Ministero della sanità:
Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 1970 . . . . Pag. 4014

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 1970 . Pag. 4015

Ministero della difesa:

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Peretola . Pag. 4015

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di La Spezia. Pag. 4015

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 4015

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4015

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Luserna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4016

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4016

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso Pag. 4016

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Sdemanializzazione di un terreno ubicato all'incrocio della strada statale n. 6 « Casilina » con il grande raccordo anulare, in comune di Roma Pag. 4016

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 82/70, n. 173/70 e n. 278/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti: all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A); all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B) . . . . . . Pag. 4017

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari in Parma . Pag. 4018

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma . . . . Pag. 4020

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Pisa . Pag. 4023

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Padova . . . . Pag. 4024

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Milano . . . . Pag. 4024

Ministero dei lavori pubblici:

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna. Pag. 4024

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Abruzzo. Pag. 4024

Ufficio medico provinciale di Teramo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo . . . . Pag. 4024

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 19 dicembre 1969, su proposte del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'oro:

SORICELLI Gennaro, appuntato dei carabinieri, il 15 agosto 1966 in Roccadevandro (Caserta).

Avuta notizia che uno squilibrato armato di fucile si aggirava nei dintorni di un'abitazione con palesi intenzioni omicide tentava, con elevato senso del dovere ed incurante del grave rischio personale, di raggiungere e catturare il pericoloso individuo. Nel coraggioso intervento veniva fatto segno a ripetuti colpi d'arma da fuoco riportando gravissime lesioni agli occhi, con conseguente totale cecità.

Alla memoria di **TURI Antonio**, il 5 maggio 1969 in Parma.

Animato dalla generosità del suo impulso si tuffava nelle profonde e vorticose acque di un torrente nel coraggioso intento di soccorrere un'anziana persona che vi era accidentalmente precipitata. Travolto dalla gelida ed impetuosa corrente, sacrificava la giovanissima vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

Medaglie d'argento:

Alla memoria di **PARODI Ernestina**, il 28 marzo 1968 in La Spezia.

In servizio presso un reparto pediatrico ospedaliero si prodigava, con generoso ed altruistico slancio, per scongiurare le gravissime conseguenze di un incendio improvvisamente sviluppatosi riportando, nel nobile e coraggioso intervento, letali ustioni.

MARTINELLI Giorgio, il 1° gennaio 1969 in Rovereto (Trento).

Accortosi che, per il rovesciamento di un natante, un uomo era venuto a trovarsi in gravi difficoltà nelle gelide e vorticose acque di un fiume, si tuffava coraggiosamente in soccorso del pericolante riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

Alla memoria di **DE GIOVANNI Renato**, il 12 gennaio 1969 in Faenza (Ravenna).

Occasionalmente presente al verificarsi di un incidente nel quale erano rimaste coinvolte alcune autovetture, si portava coraggiosamente, nonostante l'oscurità, sulla sede stradale per segnalare il pericolo dell'ingombro ai veicoli sopraggiungenti. Travolto da una vettura procedente ad elevata velocità, perdeva tragicamente la vita nel generoso ed altruistico intervento.

Alla memoria di **ZERBINI Giacomo**, il 15 maggio 1969, in Collecchio (Parma).

Con coraggioso altruistico slancio affrontava le acque di un fiume per soccorrere una bambina che si era venuta a trovare in gravi difficoltà. Mentre la piccola pericolante poteva essere tratta a riva da altri volenterosi, egli perdeva tragicamente la vita nel generoso tentativo. Nobile esempio di operante umana solidarietà.

Medaglie di bronzo:

BALLAN Alberto, il 19 settembre 1968 in Mira (Venezia).

Accortosi che un pesante automezzo era precipitato nelle acque di un canale, si immergeva coraggiosamente riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad estrarre dalla cabina di guida ed a portare in superficie il conducente del veicolo.

DOMENIGHINI Carlo, il 6 ottobre 1968 in Riva di Solto (Bergamo).

Scorto un bambino in gravi difficoltà nelle profonde acque di un lago, si tuffava prontamente riuscendo a raggiungere e trarre in salvo alla riva il piccono pericolante.

MUTO Michele, capitano f. s.p.e., il 12 dicembre 1968 in *Novara, frazione Agognate.*

Con tempestività e coraggio si immergeva nelle gelide acque di un torrente raggiungendo e traendo alla riva un uomo che vi era precipitato a causa di un incidente stradale.

DI CORRADO Francesco, appuntato dei vigili urbani, il 6 gennaio 1969 in Bisceglie (Bari).

Mentre, unitamente ad altro generoso, si prodigava con altruismo e coraggio, per contenere un violento incendio sviluppatosi all'interno di una abitazione, veniva investito dall'esplosione di un contenitore di gas riportando ustioni.

MAIONE Carlo, il 6 gennaio 1969 in Bisceglie (Bari).

Mentre, unitamente ad altro generoso, si prodigava con altruismo e coraggio, per contenere un violento incendio sviluppatosi all'interno di una abitazione, veniva investito dall'esplosione di un contenitore di gas riportando ustioni.

COLZANI Pier Luigi, il 15 gennaio 1969 in Monza (Milano).

Con altruistico e coraggioso slancio affrontava le gelide acque di un canale traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, una donna che vi si era gettata a scopo suicida.

LORUBBIO Maurizio, vigile del fuoco, il 15 febbraio 1969 in Policoro (Matera).

Nel coraggioso tentativo di arrestare la improvvisa marcia di un pesante veicolo privo di conducente, veniva travolto dall'automezzo riportando gravi lesioni.

CIMA Carlo, l'8 marzo 1969 in Ivrea (Torino).

Scorto un bambino cadere nelle acque di un fiume, affrontava coraggiosamente l'impetuosa corrente raggiungendo e traendo alla riva il piccolo pericolante.

GALAZZO Emanuele, appuntato della guardia di finanza, il *21 marzo 1969 in Avellino.*

Animato dalla generosità del suo impulso, si addentrava in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio riuscendo, con ripetuti rischiosi interventi, a trarre all'esterno due bambine.

PAOLUCCI Paoluccio, il 2 aprile 1969 in Abano Terme (Padova).

Palesando elevate doti di civismo e coraggio collaborava validamente con le forze dell'ordine alla cattura di due malviventi.

FROIO Luigi, il 4 aprile 1969 in Noli (Savona).

Accortosi che due pescatori erano venuti a trovarsi in gravi difficoltà per il rovesciamento di una imbarcazione affrontava coraggiosamente il mare fortemente agitato riuscendo, con l'ausilio di un natante, a raggiungere e trarre in salvo uno dei pericolanti.

LICCI Andrea, carabiniere scelto, il 22 giugno 1969 in Treviso.

Dopo essersi prodigato per contenere un incendio che si era sviluppato in un'autorimessa, si addentrava nuovamente nel locale invaso dal fumo traendo all'aperto un uomo in palesi difficoltà.

COVINO Gerardino, maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri, il 14 luglio 1969 in Arma di Taggia (Imperia).

Si addentrava coraggiosamente in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio traendo prima in salvo due bambine e trasportando, quindi, all'esterno un contenitore di gas liquido.

(5433)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1970, n. **373.**

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;

b) Convenzione finanziaria.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968 — in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — RESTIVO — GIOLITTI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 e scambio di note.

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REGGENZA
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro per gli Affari Esteri,

S. E. l'Avv. Prof. Federico Bigi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Gli articoli 2, 44, secondo comma, e 49, primo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e gli articoli 48, e 52, primo comma, della Convenzione stessa, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953 e del 20 dicembre 1960, sono modificati come segue:

Art. 2 — Le due parti contraenti procederanno alla istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato.

La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della Nazione più favorita.

Art. 44 — Secondo comma: Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonchè di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori destinati all'uso del Governo medesimo.

Art. 48 — Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 kg. annui, nonchè un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui.

Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.

Art. 49 — Primo comma: Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 150.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Art. 52 — Primo comma: In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e, 47, nn. 1, 2, 3, 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 1.200.000.000 di lire annue, a partire dal 1° gennaio 1968.

Articolo 2.

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.

Per la Repubblica di San Marino
BIGI

Per la Repubblica Italiana
FANFANI

Roma, 6 marzo 1968

Signor Ministro,

come è noto a V. E., in base all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

Al fine di assicurare nel modo più efficace l'applicazione della predetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue.

Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la più completa applicazione alla norma di cui al predetto art. 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio.

Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e ciò di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorità o della Rappresentanza dell'altro Stato.

Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealtà alla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato italo-sammarinese, assicura che provvederà nel più breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di

soggiorno, concedendo altresì i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi.

Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che già rappresentano oltre il 20 % della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini italiani residenti in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali.

Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera amicizia e feconda collaborazione, dà atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione, entro il più breve tempo, della posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V. E. si compiacerà farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

BIGI

S. E. l'On. Prof. Amintore FANFANI
Ministro per gli Affari Esteri
ROMA

Roma, 6 marzo 1968

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricezione della lettera di V. E. in data odierna, così concepita:

« come è noto a V. E., in base all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

Al fine di assicurare nel modo più efficace l'applicazione della predetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue.

Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la più completa applicazione alla norma di cui al predetto art. 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio.

Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e ciò di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorità o della Rappresentanza dell'altro Stato.

Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealtà alla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato italo-sammarinese, assicura che provvederà nel più breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di soggiorno, concedendo altresì i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi.

Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che già rappresentano oltre il 20 % della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini italiani residenti in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali.

Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera amicizia e feconda collaborazione, dà atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione entro il più breve tempo, della posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V. E. si compiacerà farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati ».

Al riguardo, ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda con quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

FANFANI

S. E. Prof. Avv. Federico BIGI
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Convenzione finanziaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REGGENZA
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro per gli Affari Esteri,

S. E. l'Avv. Prof. Federico Bigi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Con-

venzione, un mutuo non superiore ai 2 miliardi di lire, all'interesse annuo del 5,50 % netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per la costruzione di un Ospedale e di altre opere di pubblica utilità.

Articolo 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 — comprensive della quota capitale ed interessi, calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento — al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrrisponderle alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960 e in data odierna.

Articolo 3.

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.

Per la Repubblica di San Marino
BIGI

Per la Repubblica Italiana
FANFANI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 22 maggio 1970, n. **374**.

Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 a decorrere dal 1969 a favore del Consiglio italiano del movimento europeo.

Art. 2.

Il Consiglio italiano del movimento europeo entro il mese di febbraio di ogni anno deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una relazione sull'azione svolta nell'anno precedente con il rendiconto dell'impiego del correlativo contributo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

All onere di lire 50.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 maggio 1970, n. **375**.

Sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità: attuazione per l'anno 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.155 milioni per far fronte all'onere posto a carico dell'Italia per l'anno 1969 in attuazione dell'Accordo di compensazione finanziaria previsto dalla Decisione n. 1/67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta autorità della CECA concernente il carbone da coke e il coke destinati all'industria siderurgica della Comunità, prorogato al 31 dicembre 1969 con Decisione n. 2177/68 del 27 dicembre 1968 della commissione delle Comunità europee.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — MORO — COLOMBO — GIOLITTI — PICCOLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 maggio 1970, n. **376.**

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia è assegnato al comune stesso un contributo straordinario di lire 600 milioni.

Art. 2.

La somma di lire 600 milioni di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1970, **n. 377.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per il proseguimento dei lavori della Commissione costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi, al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo, sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Art. 2.

La spesa indicata nel precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1070 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1970, n. **378.**

Ammissione degli studenti dell'Università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli studenti i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso la università che, in via di fatto, è stata in funzione in tali anni nella città di Assisi, sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico 1970-71, presso le facoltà, statali e riconosciute dallo Stato, di magistero e di lingue straniere, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano degli studi di detta università, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.

Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purchè iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

Art. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nell'Università di Assisi, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

ESAMI DA SUPERARE

ANNI DI CORSO DI ISCRIZIONE	FACOLTÀ DI MAGISTERO				FACOLTÀ DI LINGUE STRANIERE
	Corso di materie letterarie	Corso di pedagogia	Corso di lingue straniere	Corso di vigilanza	
2° anno	3	4	3	4	3
3° anno	7	8	7	8	7
4° anno (1° fuori corso per vigilanza)	10	11	11	12	11
1° fuori corso	13	13	15	—	15

LEGGE 30 maggio 1970, n. **379**.

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974.

Art. 2.

I finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche per un importo non eccedente il 70 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile e per una durata non superiore ai 10 anni.

Il comma precedente non si applica alle richieste di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è così modificato:

« Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione — per l'intera durata dei finanziamenti stessi — di un contributo nel pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio.

La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970 ».

Art. 4.

Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, è elevato a 3.000 tonnellate.

Art. 5.

All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MANNIRONI — COLOMBO — GIOLITTI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 giugno 1970, n. **380**.

Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle *E, H, I, L,* annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modi-

ficazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

posti 67 (qualifica iniziale)
posti 160 (1° segretario)
posti 55 (segretario principale)

Totale posti 282

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti 1 (qualifica iniziale)
posti 29 (direttore di sezione)
posti 32 (direttore amministrativo 2ª classe)
posti 9 (direttore amministrativo 1ª classe)

Totale posti 71

ruolo organico del personale della carriera speciale di ragioneria:

posti 1 (qualifica iniziale)
posti 23 (1° ragioniere)
posti 41 (ragioniere principale)
posti 17 (direttore di ragioneria)

Totale posti 82

ruolo organico del personale della carriera esecutiva: posti 1213.

Nel ruolo della carriera esecutiva è istituita la qualifica di archivista superiore.

Art. 2.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle *C*, *D*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti 19 (qualifica iniziale)
posti 10 (bibliotecario di 2ª classe)
posti 9 (bibliotecario di 1ª classe)

Totale posti 38

ruolo organico del personale della carriera di concetto:

posti 107 (qualifica iniziale)
posti 179 (aiuto bibliotecario principale)
posti 64 (aiuto bibliotecario superiore)

Totale posti 350

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle *B*, *F*, *G*, *M*, quest'ultima modificata dal successivo articolo 5, sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici delle carriere del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;

ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: posti 450;

ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche: posti 300;

ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4246.

Art. 4.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione universitaria:

a) ruolo organico dei tecnici dietisti;
b) ruolo organico dei tecnici ortottici;
c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.

Ciascun ruolo è costituito di quaranta posti con le qualifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 229), tecnico di seconda classe (ex coeff. 271), tecnico di prima classe (ex coeff. 325), tecnico capo di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici coadiutori di cui all'articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nonchè le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.

Con regolamento di esecuzione della presente legge — da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro — saranno determinati i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi per l'ammissione alle carriere predette, nonchè le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Art. 5.

Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformità della legge 9 ottobre 1967, n. 944, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di novantasei posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).

Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle università, previsto dalla tabella *M* annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotta di novantasei unità.

I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle università, con lo sviluppo di carriera di cui al successivo articolo 7.

Tutti gli altri dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle università, agli effetti dell'inquadramento, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai novantasei posti di cui al primo comma, sono istituiti duecentosessanta posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.

Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1° gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.

Il personale che ritenga di avere titolo all'inquadramento deve produrre apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti — dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni — saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 7 della presente legge.

Art. 7.

Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge.

Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore età e non superato il 35° anno di età salvo le elevazioni dei limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale.

Art. 8.

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella *R*, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, venti posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella *S* annessa alla legge 3 novembre 1961, n 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coefficiente 202), tecnico di 3ª classe (ex coeff. 229), tecnico di 2ª classe (ex coeff. 271), tecnico di 1ª classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coeff. 402).

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari è incrementata di cento unità.

Art. 9.

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella *N*, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, duemilasettecentotrenta posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere e portantino) delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 10.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, diciotto posti di carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici e quattro posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano, in aggiunta rispettivamente ai posti di cui alle tabelle *C*, *D* allegate alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, già aumentati di venticinque e di due unità con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 11.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle *O*, *P*, *T*, *U*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli osservatori astronomici e vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore:

posti 20;

ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

posti 50;

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico:

posti 15;

ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico:

posti 30.

Art. 12.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, cinquanta posti della carriera del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano.

Art. 13.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro 41, foglio 55, pubblicato nel « Bollettino ufficiale », parte I, del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1°-8 giugno 1967, i seguenti nuovi posti di operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, distribuiti nel modo appresso indicato:

posti 30 (capo operaio)
posti 233 (1ª categoria)
posti 206 (2ª categoria)
posti 126 (3ª categoria)

Totale posti 595

I predetti posti saranno così ripartiti: centottanta per gli orti botanici e centoventi per gli istituti delle facoltà di agraria e veterinaria, per le qualifiche di giardiniere, vivaista, boscaiolo, stalliere e altre qualifiche; duecentonovantacinque per gli altri istituti universitari per le qualifiche di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I posti così assegnati saranno proporzionalmente ripartiti sulla base dell'incremento organico nelle quattro categorie del personale.

Art. 14.

Alle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificati con gli articoli 2 e 3 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono per la carriera direttiva e per la carriera speciale di ragioneria in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta ed una orale. Per la carriera esecutiva il concorso sarà per titoli. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto-bibliotecari sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 17.

I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle università e degli istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'articolo 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:

a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle università;

c) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da una scuola convitto professionale;

d) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università e agli istituti universitari da parte di altri enti, ed in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1° luglio 1968 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli. L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici è consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1° luglio 1968, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri è consentita anche:

a) al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, in servizio nelle università, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio e del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1° luglio 1968;

b) ai portantini di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, in servizio nelle università, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a centottanta giorni alla data del 1° luglio 1968.

Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli recati in aumento nello stesso ruolo dall'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare secondo le stesse disposizioni e modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, per il concorso nazionale di cui all'articolo 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Tale concorso è riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508. Si prescinde, peraltro, dal limite di età.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari è consentita anche ai tecnici di carriera esecutiva di ruolo alla data del 1° novembre 1961 con almeno tre anni di mansioni da tale data ed in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Nella prima applicazione della presente legge le infermiere già nominate di ruolo con la qualifica di infermiere diplomate, ai sensi del comma settimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, o con la qualifica di vice caposala, ai sensi del comma undicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, saranno collocate rispettivamente nei suddetti ruoli di infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale o di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei suddetti ruoli di cui al precedente comma che risulteranno vacanti saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e saranno conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari alla data del 1° luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione del limite massimo di età.

Nei confronti del personale proveniente dal ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri, l'anzianità maturata è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Alle infermiere di ruolo fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale o del diploma di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, le disposizioni previste dai commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale, le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle in-

fermiere fornite di diploma di abilitazione a funzioni direttive e del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Per quanto concerne le qualifiche si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La ripartizione dei relativi posti di ruolo tra le cliniche e gli istituti universitari è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Al suddetto personale infermieristico si applicano per l'immissione in ruolo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal seguente comma e dal successivo articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere diplomate è richiesto il possesso del diploma rilasciato dalla scuola convitto professionale; per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere abilitate a funzioni direttive o fornite del diploma di assistente sanitaria visitatrice è richiesto il possesso del diploma di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente visitatrice.

Art. 19.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli uffici tecnici di cui all'articolo 8 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle università in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1° luglio 1968, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli uffici tecnici, e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 20.

I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e quelli recati in aumento dall'articolo 9 della presente legge sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:

a) ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello, custode e usciere;

b) ruolo del personale ausiliario con qualifica di portantino.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto articolo 9 si provvede, presso i singoli atenei, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, in servizio nelle università, negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università o agli istituti da parte di altri enti, che alla data del 1° luglio 1968 abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo per un periodo non inferiore a novanta giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici delle carriere esecutiva e direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, di cui all'articolo 11 della presente legge, e nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, di cui all'articolo 12 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° luglio 1968, si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui al medesimo comma, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio recati in aumento nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione universitaria, di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli per la prima e per la seconda categoria e per titoli per la terza da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nelle università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università o agli istituti da parte di altri enti che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a centottanta giorni e

sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 23.

Per l'assegnazione e ripartizione dei nuovi posti di cui al precedente articolo 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

I nuovi posti di ostetrica, di tecnico esecutivo e di infermiere sono ripartiti tra gli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Nell'assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza agli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali ove presta servizio personale avente titolo all'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 17.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di tecnici laureati, tecnici coadiutori e tecnici esecutivi, compresi i tecnici di radiologia medica degli istituti universitari, sono composte:

a) dal direttore dell'istituto, clinica o cattedra cui è assegnato il posto, che la presiede;

b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;

c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Per i posti di tecnici esecutivi assegnati ai servizi generali, la commissione è costituita da un preside di facoltà che la presiede, da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame, da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Sono abrogate tutte le precedenti norme relative alla composizione della commissione esaminatrice per i concorsi a posti di tecnici degli istituti universitari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di infermieri, di infermiere fornite del diploma di scuola convitto professionale, di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva e del diploma di assistente sanitaria visitatrice, che si renderanno disponibili presso ciascun ateneo, sono conferiti, per la qualifica iniziale di ciascun ruolo organico, mediante concorso unico da indire dal rettore dell'università, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, di volta in volta per tutto il contingente dei posti disponibili e da espletare ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, salvo quanto disposto dai successivi commi.

La commissione giudicatrice è costituita dal preside della facoltà di medicina e chirurgia e da due professori di ruolo della stessa facoltà. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

L'assegnazione dei vincitori ai posti dei policlinici, delle cliniche, istituti, cattedre messi a concorso sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del rettore dell'università interessata.

I concorsi a posti di infermieri già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a svolgersi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi relative ai concorsi ed alla composizione delle commissioni giudicatrici per i posti del suddetto personale infermieristico, si applicano anche per i concorsi riservati previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge per i posti del surriferito personale infermieristico.

Art. 24.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore di cui alla tabella *R*, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.

Art. 25.

I concorsi pubblici per la copertura dei posti dei ruoli della carriera direttiva degli ingegneri e della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono indetti presso il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai posti disponibili.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi verranno di volta in volta indicati nel decreto che indice il concorso medesimo fra i titoli seguenti: lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria e di architettura per i concorsi della carriera direttiva degli ingegneri; diplomi di abilitazione rilasciati da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri per i concorsi della carriera di concetto dei tecnici.

La commissione esaminatrice dei concorsi per la copertura dei posti della carriera direttiva degli ingegneri sono nominate dal Ministro e composte da cinque membri dei quali tre scelti tra professori di ruolo della facoltà di ingegneria o di architettura, uno scelto tra i tecnici laureati della facoltà di ingegneria o tra gli ingegneri degli uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore amministrativo di seconda classe. Esercita le funzioni di presidente della commissione il professore di ruolo più anziano.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura dei posti della carriera di concetto dei tecnici sono nominate dal Ministro, e composte da cinque membri dei quali uno scelto fra i professori di ruolo di facoltà di ingegneria, che esercita le funzioni di presidente, due scelti fra i professori di ruolo di istituti tecnici di una delle materie che formano oggetto di esame, uno scelto fra i tecnici laureati della facoltà di ingegneria e tra gli ingegneri degli uffici tecnici e

uno scelto fra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario delle commissioni dei concorsi suddetti sono disimpegnate da un funzionario appartenente ai predetti ruoli di carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero o delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 26.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai conservatori dei musei delle scienze e ai curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

Con effetto dalla stessa data l'articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è come appresso modificato:

« Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei e dei curatori degli orti botanici avvengono:

a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) a conservatore e curatore di 3ª classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;

c) a conservatore e curatore di 2ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 3ª classe;

d) a conservatore e curatore di 1ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 2ª classe.

Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del museo e dell'orto botanico.

Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una facoltà il giudizio sarà espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del museo ed orto botanico ».

Art. 27.

I posti disponibili nei ruoli del personale operaio dell'amministrazione universitaria debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi nelle categorie e nelle qualifiche dei posti messi a concorso mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente al ruolo suddetto, cessa con il cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Gli ausiliari di ruolo e in soprannumero che abbiano svolto mansioni salariali da almeno tre anni, possono essere inquadrati a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie categorie del personale salariato in rapporto alle mansioni espletate.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma conserva il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile dai successivi aumenti periodici.

Art. 28.

Il personale tecnico universitario in possesso del diploma di laurea o di diploma di istituto secondario di 2° grado non previsti dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, inquadrato ai sensi dello stesso articolo, in una categoria di impiego statale non di ruolo inferiore a quella corrispondente al titolo di studio da esso posseduto, può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto purchè in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come sotto specificato:

Categoria I:

personale in possesso di diploma di laurea rilasciato dalle facoltà o scuole cui appartengano gli istituti presso i quali disimpegni mansioni direttive di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuta valida, in rapporto a particolari esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto, la laurea rilasciata da altra facoltà che abbia specifica attinenza a tali esigenze. In tale caso la validità della laurea è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Categoria II:

personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l'accesso alle facoltà o scuole cui appartengono gli istituti presso i quali disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuto valido altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado che abbia attinenza alle specifiche esigenze del servizio da svolgere presso l'istituto.

In tal caso la validità del diploma è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il personale in possesso del diploma di ostetrica inquadrato a norma dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo — che disimpegni mansioni proprie di ostetrica — può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al ruolo organico delle ostetriche di concetto.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 4ª categoria di impiego statale non di ruolo può essere inquadrato, a domanda, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo di tecnico esecutivo o di infermiera, ancorchè sprovvisto del titolo di studio, in base alle mansioni svolte di carattere essenzialmente tecnico o infermieristico.

Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e si applicano, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e nei ruoli organici in soprannumero, nei confronti del personale assunto in base a disposizioni anteriori alla citata legge, ed al personale assunto in virtù degli articoli 32, 35 e 51 della legge medesima.

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione dei precedenti commi deve presentare domanda, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria.

Art. 29.

I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'articolo 17 della presente legge presso i singoli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali, saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato o da collocare nei corrispondenti ruoli organici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi.

I posti di ruolo di nuova istituzione e quelli comunque vacanti della carriera direttiva dei tecnici laureati e di concetto, dei tecnici coadiutori e quelli comunque vacanti presso i singoli istituti, policlinici e cliniche saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato e da collocare nei corrispondenti ruoli organici, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche.

Il riassorbimento di cui ai precedenti commi è disposto secondo l'anzianità di carriera nella qualifica rivestita e con l'anzianità in essa maturata.

Il personale di ruolo in soprannumero che non ottenga il riassorbimento potrà conseguire, comunque, la promozione alle qualifiche terminali.

Art. 30.

I posti dei ruoli del personale tecnico laureato (carriera direttiva), tecnico coadiutore (carriera di concetto), tecnico esecutivo degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, di cui alle tabelle *T*, *U* e *P* della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e quelli recati in aumento dall'articolo 11 della presente legge, sono assegnati ai singoli osservatori con decreto del Ministro per la pubblica istruzione secondo le esigenze dei servizi.

I concorsi pubblici per titoli e per esami per la copertura dei posti predetti sono indetti presso i singoli osservatori con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le prove consistono:

a) carriera direttiva: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale;

b) carriera di concetto: una prova scritta, una prova pratica di laboratorio e una prova orale;

c) carriera esecutiva: una prova pratica di officina e una prova orale.

Le materie che formano oggetto delle prove di esame verranno indicate, di volta in volta, nel decreto che indice il concorso.

Le commissioni esaminatrici stabiliranno preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti negli osservatori astronomici sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia o materia affine e fra il personale scientifico degli osservatori medesimi, con qualifica non inferiore ad astronomo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti nell'Osservatorio vesuviano sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o materia affine e fra il personale ricercatore con qualifica non inferiore a ricercatore. Il presidente delle commissioni viene scelto dai componenti delle commissioni stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni predette sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera direttiva è richiesto il possesso di laurea che verrà di volta in volta indicata nel bando di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera di concetto è richiesto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per l'ammissione al concorso di carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di scuola media.

Art. 31.

Le disposizioni dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta, ridotta del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 41 della presente legge.

Art. 33.

Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle università e degli istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.

Art. 34.

Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non insegnante dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novem-

bre 1961, n. 1255, si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i consorzi per la sistemazione edilizia delle università e presso i consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le biblioteche delle università ed istituti d'istruzione universitaria, nonchè presso le opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

Art. 35.

Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico-agrario della carriera direttiva.

In tale ruolo è collocato il personale dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianità maturate, nonchè lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606, e 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491, gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle università di cui alle tabelle *M* ed *N* annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ad essi è assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianità maturate in questi ultimi ruoli.

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso istituto di biologia marina di Venezia, derivante dal cessato istituto di biologia marina di Rovigno d'Istria, che sia in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, abbia un'anzianità di servizio di almeno venti anni ed abbia svolto per almeno due anni mansioni di aiuto bibliotecario, è immesso nei posti recanti in aumento del ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, di cui all'articolo 2 della presente legge.

L'immissione viene effettuata in base all'anzianità maturata prescindendosi, ove occorra, dal concorso di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 37.

In aggiunta al personale che il Ministro per la pubblica istruzione può assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio vesuviano ed al Giardino coloniale di Palermo, ai sensi dell'articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, potrà essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risulterà vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 196, 176, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo.

Art. 39.

Il personale della carriera esecutiva amministrativa delle università consegue l'avanzamento in carriera dalla qualifica iniziale di applicato aggiunto a quella terminale di archivista superiore mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, al compimento delle anzianità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si consegue la promozione alla qualifica di primo archivista al compimento di 13 anni di servizio complessivo nelle qualifiche inferiori.

Art. 40.

Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'articolo 9 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianità previste dal penultimo comma dell'articolo 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 41.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Art. 42.

I concorsi disposti dalla presente legge dovranno essere espletati entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Art. 43.

Alla spesa di lire 19.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, con iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, per lire 9 miliardi 800.000.000 con i fondi cui all'articolo 27 della

legge 31 ottobrè 1966, n. 942, e per lire 10.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Nomina di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale n. 53389 del 28 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1962, registro n. 27 Finanze, foglio n. 69, col quale l'avv. Stefano Varvesi fu nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in rappresentanza dell'avvocatura generale dello Stato;

Vista la nota dell'avvocatura generale dello Stato n. 1767 del 5 marzo 1970, con la quale è stato comunicato che il suindicato avv. Stefano Varvesi ha rassegnato le dimissioni dall'impiego a decorrere dal 1° marzo c. a. e che in sostituzione del predetto è stato designato per l'incarico di cui sopra il vice avvocato dello Stato avv. Rinaldo Ricci;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del rappresentante dell'avvocatura generale dello Stato in seno al suddetto comitato;

Decreta:

Il vice avvocato dello Stato avv. Rinaldo Ricci è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione dell'avv. Stefano Varvesi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1970
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 380

(5507)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Revoca alla S.p.a. Esercizio magazzini ponte Eritrea, con sede in Genova, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale nel porto di Genova-Sampierdarena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1956, con il quale la S.p.a. Esercizio magazzini ponte Eritrea, con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Genova-Sampierdarena ponte Eritrea, un magazzino generale per il deposito di coloniali e droghe allo stato estero;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1969, con la quale la S.p.a. Esercizio magazzini ponte Eritrea rinuncia all'autorizzazione concessale con il citato decreto ministeriale 28 agosto 1956;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla S.p.a. Esercizio magazzini ponte Eritrea, con il decreto ministeriale 28 agosto 1956, indicato nelle premesse del presente decreto.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(5671)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Riduzione delle tariffe di pertinenza europea relative alle trasmissioni televisive transoceaniche via satellite Intelsat III e proroga dell'accordo per la ripartizione dei proventi televisivi europei fra le amministrazioni della CEPT proprietarie di stazioni terrene.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società « Telespazio » per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1969, concernente l'istituzione di un canone per l'uso televisivo del segmento spaziale, nonchè le nuove tariffe televisive di pertinenza europea da applicare agli utilizzatori della stazione del Fucino della Telespazio per le trasmissioni

transatlantiche via Intelsat III e la nuova ripartizione delle tariffe stesse fra le amministrazioni europee a decorrere dal 1° gennaio 1969;

Vista la decisione in sede CEPT concernente la riduzione forfettaria (25 %) delle tariffe di pertinenza europea relative alle trasmissioni televisive transoceaniche (oceano Atlantico e oceano Indiano) via satellite Intelsat III, con effetto dal 1° gennaio 1970, nonchè la proroga di un anno, e cioè a tutto il 1970, della validità dell'accordo già intervenuto fra le amministrazioni della CEPT a titolo sperimentale per il 1969, in materia di ripartizione dei proventi televisivi europei tra le stesse Amministrazioni proprietarie di stazioni terrene;

Su conforme parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 1970

Le tariffe che gli utilizzatori della stazione del Fucino sono tenuti a corrispondere per la quota parte europea per le trasmissioni televisive transoceaniche (oceano Atlantico e oceano Indiano) via satellite Intelsat III, in vigore dal 1° gennaio 1970, sono quelle previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Trasmissioni unidirezionali monocromatiche ed a colori

a) Trasmissioni unidirezionali monocromatiche ed a colori con destinazione o con partenza dalle seguenti città europee: Francoforte, via stazione di Raisting; Londra, via stazione di Goonhilly; Milano, via stazione del Fucino (per le ricezioni in Europa ad eccezione di quelle destinate all'Italia); Parigi, via stazione di Pleumeur-Bodou; Roma, via stazione del Fucino (per tutte le emissioni e le ricezioni destinate solamente all'Italia):

per i primi dieci minuti . dollari 1.600
per ogni minuto o frazione di minuto supplementare . . . . . » 40

Questa tariffa forfettaria unica è comprensiva:

1) della quota relativa all'uso di un canale televisivo tra il satellite ed una delle stazioni europee sopra indicate;

2) della quota relativa all'uso dei circuiti terrestri di raccordo tra le stazioni terrene e le città sopra indicate;

3) della quota relativa all'uso di un circuito audio o musicale (pari a 3 circuiti telefonici a 4 kHz) dal satellite ad una delle città sopra indicate, durante il tempo delle trasmissioni video.

b) Trasmissioni unidirezionali monocromatiche ed a colori con destinazione o con partenza dalla stazione spagnola di Buitrago:

per i primi 10 minuti . . dollari 850
per minuto o frazione di minuto supplementare . . . . . . » 25

Tale tassa è solo comprensiva della quota relativa all'uso di un canale televisivo tra il satellite e la stazione terrena di Buitrago, in quanto la stazione spagnola non è più collegata alla rete dell'UER).

Art. 3.

Trasmissioni consecutive

Le trasmissioni consecutive assicurate da una stazione per due o più Enti televisivi, nella misura in cui questi enti assicureranno la commutazione nel corso della trasmissione, sono tassate globalmente come se si trattasse di una trasmissione unica: cioè la tassa minima iniziale e applicata una sola volta, in quanto il minimo di tassazione di 10 minuti è richesto per la prima trasmissione.

Art. 4.

Casi particolari di tassazione

Trasmissioni bidirezionali: In caso di trasmissioni bidirezionali per l'uso simultaneo di due satelliti ciascun senso di trasmissione sarà considerato e tassato separatamente applicando la tariffa di cui all'art. 2.

Stazione di riserva: nel caso che un ente televisivo richieda che il programma venga ricevuto da una seconda stazione simultaneamente ad una prima stazione, la ricezione in discesa dal satellite alle stazioni a terra in Europa sarà considerata come se si trattasse di due distinte trasmissioni che dovranno essere tassate come tali

Costituzione di dossier: una tassa forfettaria non rimborsabile di dollari 100 sarà percepita per la costituzione di un dossier al momento del deposito di qualsiasi ordine di trasmissione. Se la trasmissione ordinata ha luogo, questa tassa sarà detratta dalle tasse di trasmissione. Se la trasmissione è annullata con un preavviso inferiore alle 12 ore, questa tassa sarà detratta dalla tassa per annullamento tardivo indicata al punto seguente.

Questa tassa non sarà percepita se l'ordine non può essere eseguito per impossibilità tecnica o deficienza degli impianti.

Trasmissione annullata: per una trasmissione annullata, con preavviso inferiore alle 12 ore anteriori all'inizio richiesto nell'ordine, saranno percepiti dollari 800 per la parte coperta dalla tassa normale.

Art. 5.

Ripartizione degli introiti televisivi fra le Amministrazioni P. T. della CEPT

La validità dell'accordo, già intervenuto tra le Amministrazioni della CEPT, a titolo sperimentale per il 1969, in materia di ripartizione dei proventi televisivi europei tra le stesse Amministrazioni proprietarie di stazioni terrene, di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 25 giugno 1969, è prorogato di un anno, e cioè a tutto il 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: MALFATTI

(5578)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Soppressione della sezione doganale di Finale Ligure.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1957) istitutivo della sezione doganale di Finale Ligure;

Ritenuta la necessità di sopprimere la predetta sezione doganale;

Decreta:

E' soppressa la sezione doganale di Finale Ligure dipendente dalla dogana di Savona.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: PRETI

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1° gennaio 1969 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1969.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabelle delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, valevoli per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze e provincia.

PERSONALE	Alberghi lusso A	Alberghi lusso B	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria e pensioni 1ª	Alberghi 3ª e 4ª categoria pensioni 2ª - 3ª e locande
Intermedi e personale di 1ª categoria	119.500	110.000	102.000	92.000	82.000
Personale di 2ª categoria	95.000	91.000	84.500	80.000	76.500
Personale di 3ª categoria	79.000	76.000	69.500	66.550	65.050
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	68.000	65.000	61.500	59.000	56.500

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio, la gratifica natalizia, le ferie e le festività e la 14ª mensilità, e si applicano al solo personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, provvigione, ecc.

Per il personale dipendente dai meublés di Firenze dagli alberghi della provincia, si applicano le retribuzioni medie suddette senza alcuna riduzione, mentre per il personale dipendente da alberghi a carattere stagionale, limitatamente ai mesi di luglio e di agosto, si applicano le retribuzioni medie maggiorate del 10 %.

Per l'INAIL la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, è uguale a 1/25 della retribuzione media o convenzionale mensile; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media mensile, ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre per il combinato disposto nel primo comma dell'art. 41 del richiamato testo unico, le sopraindicate retribuzioni medie e convenzionali valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Teroldego Rotaliano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Teroldego Rotaliano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Teroldego Rotaliano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Teroldego Rotaliano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Teroldego ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Teroldego Rotaliano » comprende la porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del comune di S. Michele a/A.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dall'incrocio, a sud della località La Rocchetta, tra la strada statale della Val di Non (n. 43) e la strada che porta a Meccorona, la linea di delimitazione di zona segue, per breve tratto, la strada per Mezzocorona dove incontra e segue verso nord, il confine comunale di Mezzocorona fino alle falde del monte Mezzocorona. Da qui, segue, verso est, le falde del monte suddetto passando a sud della località le Scalette ed a nord di Ischia, S. Gottardo, dell'abitato di Mezzocorona e Sottomonte fino alla strada poderale che divide la anzidetta ultima località dalla Vicinia. Il confine ora piega a sud-est lungo la suddetta strada poderale dove a quota 209 interseca e segue verso sud-ovest, la ferrovia del Brennero fino ad incontrare la strada provinciale di Masetto (q. 209) per seguirla fino al ponte sulla fossa di Caldaro.

Segue detto canale verso sud-est, finchè nei pressi del cimitero di Grumo interseca e segue il limite comunale di S. Michele a/A, che segue per un breve tratto inserendosi quindi sulla strada comunale che da Grumo conduce, attraversata la ferrovia del Brennero, in località Fontane.

Da detto punto il confine si innesta sulla carrareccia che in direzione nord reca alle località Chiesuretti e da tale punto devia verso ovest, lungo il limite sud delle p.f. 232-231-221/2, in comune catastale di Grumo, e le susseguenti p.f. 993, 1002, 1046, 1059 in comune catastale di Mezzolombardo. Da detta ultima particella fondiaria il confine prosegue lungo la carrareccia che reca alla località Settepergole fino ad intersecare il limite sud delle p.f. 1210. Da quest'ultima il confine segue i lati sud delle p.f. 1181-1180-1179-1178 fino a raggiungere in corrispondenza della p.f. 1177 la sponda sinistra del torrente Noce. Indi il confine, oltrepassato il torrente Noce, risale in direzione nord l'argine destro del Noce, immettendosi in località Prati grandi sulla strada poderale che segue, in successione, i lati sud delle p.f. 531-527/1-528-519/1-512/2 in direzione delle località Braide, inserendosi sulla roggia omonima e seguendola a ritroso fino ad imboccare la strada statale n. 43 al km. 27.750.

Da detto punto il confine segue verso nord-ovest l'anzidetta statale fino all'incrocio a sud della Rocchetta, punto di partenza della zona di produzione, comprendendo nell'ultimo tratto a nord di Mezzolombardo i vigneti situati tra la strada statale n. 43 (dal km. 25 - q. 234) e le falde del monte Fausior.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Teroldego Rotaliano » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Teroldego Rotaliano » non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Teroldego Rotaliano » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10°,7.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratterisiche.

E' consentita, nella misura massima del 10 per cento del volume, la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano », con uve, mosti o vini di Lagrein e/o Pinot grigio provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art. 3 purchè ubicati entro il territorio dei comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo e S. Michele a/A.

Art. 6.

Il vino « Teroldego Rotaliano » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato tendente al granato (nel tipo rosato) e rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei (nel tipo rosso);

odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente intenso nel tipo rosso;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla, un po' più di corpo e leggermente tannico (nel tipo « rosso »);

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Il vino rosso può portare in etichetta la dizione Rubino.

Art. 7.

Il vino « Teroldego Rotaliano », che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 11°,7 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni può portare in etichetta la qualificazione « Superiore ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Il vino « Teroldego Rotaliano Superiore » deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non superiore a 750 c.c. con tappo di sughero e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone;

profumo: gradevole, etereo, caratteristico e persistente;
sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un pò tannico armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva naturale: 12 gradi;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Art. 8.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Teroldego Rotaliano » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie contenenti i vini « Teroldego Rotagliano » e « Teroldego Rotaliano Superiore », puo figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito d'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 10.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 5 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tollerenza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui allo art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(5344)

MINISTERO DELLA SANITA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 1970

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Palermo, via P. E. Giudici, 163	Neoterapici Benvegna	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4690 del 13 gennaio 1970	Estensione
2	Legnano (Milano), corso Sempione, 60	Istituto bioch. farmac.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4704 del 25 febbraio 1970	
3	Francavilla al Mare (Chieti), via statale Adriatica, 453.	Sanol Italia Farmaco biochimico	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4714 del 2 marzo 1970	
4	Brescia, viale Europa, 36	Magis Farmaceutici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4715 del 17 marzo 1970	
5	Parma, via Baganza, 2	Savoma	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4716 del 25 febbraio 1970	Estensione
6	Cinisello Balsamo (Milano), via Massimo Gorki, n. 30	Gruppo Lepetit	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4722 del 2 marzo 1970	Trasf. autorizz. dalla ditta Ormonoterapia Richter
7	Settala (Milano), viale delle Industrie	Valda - Lab. farmac.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4723 del 17 marzo 1970	
8	Milano, via Don Orione, 10	R.I.T. italiana	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4727 del 17 marzo 1970	
9	Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 2	Ghimas	Vaccino antitubercolare preparato con germi uccisi	Decreto n. 4729 del 28 marzo 1970	
10	Milano, via Perrone di S. Martino, 12	Lab. farmac. S. Tecla	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4730 del 28 marzo 1970	
11	Firenze, via Domenico Veneziano, 13	Istituto farmaco biol. Toscano Amelix	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4733 del 28 marzo 1970	Estensione
12	Milano, via Novara, 3/5	Miba soc. prod. chimici e farmaceutici del dottor Lorenzo Guacci e C.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4684 del 9 febbraio 1970	Mod. Rag. soc.
13	Milano, via G. da Cermenate, 44	DE-BI Derivati Biologici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4712 del 9 febbraio 1970	Trasf. autorizz. della ditta ITI Ist. Terap. Ital.
14	Porcari (Lucca), via Pacconi, 95	SITEA	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	Decreto n. 4719 del 2 marzo 1970	

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 1970

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Milano, via Stilicone, 39	Albi terapeutici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4692 del 23 gennaio 1970	
2	Torino, via Mantova, 36	Pemca biologici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4693 del 23 gennaio 1970	
3	Milano, via Pecchio, 9	Astra - Prodotti chimici farm.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4694 del 23 gennaio 1970	
4	Roma, via Ostilia, 15	Stabilimento chim. farm. Dott. R. Ravasini	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4695 del 23 gennaio 1970	
5	Torino, via Bardonecchia n. 20	Lab. bioch. Borio Farneti	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4699 del 18 febbraio 1970	
6	Genova, corso Torino, n. 40/R	Farmacia GG. Passalacqua	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4701 del 18 febbraio 1970	
7	Milano, via Donatello, 17	Istituto bioch. farm.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4703 del 25 febbraio 1970	
8	Milano, via Marco Bruto, n. 11	Lab. farmac. Grando	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4706 del 18 febbraio 1970	
9	Milano, via De Sanctis, 73	Ital Profar	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4707 del 9 febbraio 1970	
10	Roma, via Petronella, 48	Beta	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4708 del 25 febbraio 1970	
11	Bologna, via Lame, 279	L.I.D.A.B.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4709 del 25 febbraio 1970	
12	Trieste, via Pallini, 5	Istituto chim. biol. triestino	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4713 del 2 marzo 1970	
13	Roma, lungotevere della Vittoria, 5	Lab. farmac. Filippi	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4720 del 17 marzo 1970	
14	Milano, via privata Riva di Trento	Stabilimenti Pastival	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4725 del 28 marzo 1970	
15	Milano, via G. B. Grassi, 97	R.I.T. italiana	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4726 del 17 marzo 1970	

(5395)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Peretola

Giusto quanto previsto dall'art. 715 ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Firenze della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Peretola (Firenze), con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 22 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 in data 28 agosto 1965.

(5967)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia con il mappale *B* del foglio n. 23, della superficie di mq. 11.460.

(5645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro numero 38 Pubblica istruzione, foglio numero illeggibile, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 dal prof. Carlo Martinelli avverso il provvedimento, comunicato all'interessato, con nota n. 20146 del 29 ottobre 1964 del provveditore agli studi di Vicenza, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva l'istanza del professore medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(5582)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1970, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5945)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.201.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5972)

Autorizzazione al comune di Luserna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1970, il comune di Luserna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5973)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.988.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5974)

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1970, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5975)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Bolognano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5976)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.921.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5977)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Bisenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.257.841, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5978)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.630.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5979)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.905.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5980)

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Sant'Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.902.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5981)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.334.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5982)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1970, registro n. 6, foglio n. 122, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dalla signora Gauzzi Marisa in Barcacci avverso il provvedimento in data 25 settembre 1968, n. 28910, con il quale il sindaco di Perugia respinse la domanda di trasferimento del suo esercizio commerciale dal n. 93 al n. 43 del corso Cavour, in Perugia.

(5479)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno ubicato all'incrocio della strada statale n. 6 « Casilina » con il grande raccordo anulare, in comune di Roma.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1970, n. 1486, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dell'immobile ubicato all'incrocio della strada statale n. 6 « Casilina » con il grande raccordo anulare in comune di Roma, identificato nei registri catastali al foglio n. 1024, part. n. 508 e n. 541.

(5921)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 82/70, n. 173/70 e n. 278/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,374
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0,935
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,683
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	2,245
	- - superiore al 65%	2,806

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido di fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10%:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1. della tariffa doganale uguale o superiore al 50% ed inferiore al 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale al 60%	7,15
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 60 % e inferiore o uguale al 70 %	8,53
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 70%	9,90
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1. della tariffa doganale uguale o superiore al 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale all'80%	10,59
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore all'80%	11,28

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(4951)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza del presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dello 8 maggio 1970 con la quale si è ritenuto di bandire un concorso per due periti in prova;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico o perito chimico industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da' difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*),

F) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L 400, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore e dal vice direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria conserviera.

Prova pratica:

Chimica analitica quantitativa.

Prova orale:

Industria conserviera. Legislazione sulle conserve alimentari. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Parma, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quelle della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 9 maggio 1970

Il presidente: CULTRERA

(5442)

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza del presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dello 8 maggio 1970 con la quale si è ritenuto di bandire un concorso per quattro assistenti in prova;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per quattro posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani dei caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalle leggi 14 ottobre 1966, numero 851, e 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla saluta ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera A) e F) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente art. 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale d'insegnamento) e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria alimentare.

Prova pratica:

Utilizzo di moderni strumenti per l'analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Prova orale:

Cultura chimica di base. Industrie alimentari. Legislazione sugli alimenti e controlli. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Parma, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quelle della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo, indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimantale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal Presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 9 maggio 1970

Il presidente: CULTRERA

(5441)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Pisa.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Pisa si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Pisa, con inizio il giorno 1° luglio 1970 alle ore 9.

(6084)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia della Università di Padova.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Padova si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia dell'Università di Padova, con inizio il giorno 8 luglio 1970 alle ore 9.

(6085)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia della Università di Milano.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Milano si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia dell'Università di Milano, con inizio il giorno 6 luglio 1970 alle ore 9.

(6086)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna, indetto con decreto ministeriale n. 4999 del 6 febbraio 1970 si svolgeranno in Bologna presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna sita in viale Risorgimento n. 2, nei giorni 7, 8, 9 e 10 luglio 1970 con inizio alle ore 8.

(6087)

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Abruzzo.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Abruzzo indetto con decreto ministeriale n. 5000 del 6 febbraio 1970, si svolgeranno in l'Aquila, presso il provveditorato alle opere pubbliche per L'Aquila, sito in piazza S. Bernardino, 25, nei giorni 30 giugno e 1, 2 e 3 luglio 1970 con inizio alle ore 8.

(6088)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4774 dell'8 novembre 1969 con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'ordine provinciale dei medici e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario di Teramo;

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale del Ministero della sanità;

Dalla Torre prof. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Atri;

Fanini prof. Enzo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Atri;

Barone dott. Pietro, medico condotto del comune di Teramo.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Teramo.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 4 giugno 1970

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(5744)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.